

Roma, 18 settembre 2020
Prot. SS/2020/692

Dott.ssa Rossana Ugenti
Direttore generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del SSN
Ministero della Salute

Egregio Direttore,

in riferimento all'avvio del corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2019-2022, e alle incompatibilità previste dall'art 11 del D.M. 07.03.2006, questa O.S., preso atto della nota a Sua firma n° 22176 del 12/05/2020 in combinato disposto con l'art 2-quinquies della legge di conversione del D.L. 18 del 17 marzo 2020, ritiene necessario e urgente l'invio di un chiarimento alle amministrazioni regionali al fine di consentirne uniforme applicazione.

In particolare, visto l'ultimo capoverso della nota succitata secondo il quale restano impregiudicate, per tutta la durata dell'emergenza Covid-19, le disposizioni già adottate a seguito dell'emanazione del DL 18 del 17 marzo 2020, è opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 2-quinquies, comma 2, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale fino alla fine della durata dello stato di emergenza.

Tale comma, pertanto, costituisce deroga all'incompatibilità di cui all'art 11 DM 7.3.2006 in riferimento agli incarichi convenzionali svolti durante lo stato di emergenza anche durante l'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale.

Certo di solerte riscontro, porgo cordiali saluti

Dott. Silvestro Scotti
Segretario Generale Nazionale FIMMG

